

Allegato E – schema di contratto

CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI

ADIBITI AD USO BAR-ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

L'anno addi del mese di in Gattico-Veruno, nella residenza Municipale, il Comune di Gattico-Veruno (C.F.), di seguito denominato Ente, in persona del, nato a il, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gattico-Veruno (C.F.), di seguito denominato Ente, nella sua qualità di,

VERIFICATO il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi inerenti alla conduzione di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia 3 come definita ai sensi art. 2, comma 1, lettera c), D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R E S.M.I.;

CONCEDE IN LOCAZIONE

Al conduttore Sig. Nato/a a il,
e residente in Via n., C.F., in esecuzione della deliberazione n° del

- l'unità immobiliare posta in Gattico-Veruno, Via Leonardi n. 7 a piano terra, identificata al Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 15 part. 100 sub. 7 (parte) – Cat. C/1 cl. 3 per la consistenza mq. 184, la cui consistenza è quella perimetrata nella allagata planimetria

CON LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI SEGUITO INDICATE

Articolo 1. La durata del presente Contratto è pattuita in anni **6 (sei)**, con decorrenza dal (la "Data di Decorrenza") e scadenza al (la "Data di Scadenza"). Alla Data di Scadenza, il presente Contratto si **rinoverà** per un ulteriore periodo aggiuntivo di **anni 6 (sei)**, nell'ipotesi in cui l'Ente non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata, da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza.

È fatta salva, per il conduttore, la possibilità di esercitare il diritto di recesso anticipato del presente Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi da inviarsi al locatore a mezzo raccomandata A.R.

Articolo 2. Il locatore, in qualità di proprietario, concede in locazione al Conduttore, che la accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di consegna, l'unità immobiliare sopra individuata. Il Locatore conferma che sull'unità immobiliare di cui trattasi non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la completa disponibilità; in ogni caso si impegna a sollevare la Conduttrice da ogni evizione e pretesa che dovessero essere avanzate da terzi. **Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, l'attuazione delle proposte indicate nell'offerta tecnica presentata dal conduttore ai fini dell'aggiudicazione del presente contratto, che si allega sotto la lettera.....**

Articolo 3. Gli immobili dovranno essere destinati esclusivamente ad uso bar/esercizio di pubblica somministrazione; è vietato al conduttore mutare tale uso.

Articolo 4. Il conduttore non potrà sublocare, dare in comodato o cedere a qualsiasi titolo in tutto o in parte, le unità immobiliari, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o subaffitto, che eventualmente avvenissero avranno esclusivamente valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.

Articolo 5. Il canone annuo di locazione è fissato in Euro (diconsi), pari a rate mensili di € (diconsi).

Il conduttore si obbliga al versamento, entro i primi dieci giorni di ogni mese, presso la Tesoreria del Comune di Gattico-Veruno, delle rate mensili dovute.

A partire dall'inizio del secondo anno di locazione, e per ciascun anno successivo, su specifica richiesta da parte del locatore mediante raccomandata A.R., il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, in automatico, in ragione del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata nell'anno precedente.

Articolo 6. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non

pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7. Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare, previo avviso, di personale incaricato dall'Ente quando questo voglia assicurarsi della buona conservazione dei locali e delle osservazioni di ogni obbligo contrattuale. A decorrere dal giorno di una eventuale disdetta del contratto, il conduttore dovrà consentire la visita dei locali da parte delle persone munite di permesso dell'Ente.

Articolo 8. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui trovarsi al momento della stipula del presente atto salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. L'amministrazione comunale, in caso di danno arrecato ai locali e/o agli arredi, si avvarrà della facoltà di escussione delle relative garanzie cauzionali/fideiussorie all'uopo costituite e richiamate in premessa.

Articolo 9. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente.

Articolo 10. Sono a carico del conduttore l'esecuzione delle opere di collegamento alle utenze del metano, corrente elettrica, linea telefonica, la stipulazione di contratti di utenza ed il pagamento delle relative bollette. Sono altresì interamente a carico del conduttore tutti i lavori di manutenzione ordinaria e pulizia dell'immobile e di quelli necessari al funzionamento dello stesso per l'uso cui è destinato.

Articolo 11. Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d'acqua, fughe di gas ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. Il conduttore si obbliga altresì, nei confronti dell'Amministrazione, al mantenimento dei requisiti morali posseduti all'atto della partecipazione al bando di gara ed a tenere un comportamento adeguato e corretto.

Articolo 12. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di locazione, nei seguenti casi:

- **mancato rispetto delle condizioni previste nella proposta tecnica presentata dal conduttore nella procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del presente contratto;**

- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di locazione dell'immobile;

- grave e ripetuta inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi assunti verso l'Amministrazione o violazione delle disposizioni di legge o regolamentari dettate in materia;

- cessione a terzi del contratto;

- frode del conduttore;

- in ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione della locazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile;

- il mancato pagamento del canone di locazione, secondo le previsioni di cui al codice civile in materia.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata sarà preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990, con la quale verrà assegnato un termine di 15 giorni all'interessato affinché lo stesso possa presentare propri scritti difensivi, memorie, o la richiesta di audizione.

L'Amministrazione Comunale, in caso di inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi, potrà valutare, in relazione all'entità della violazione commessa, di procedere preventivamente alla contestazione dell'addebito, assegnando un termine per adempiere agli obblighi contrattuali violati prima di procedere alla risoluzione.

Articolo 13. Tutte le spese inerenti e conseguenti il formale atto di locazione sono poste a carico del conduttore. Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico del conduttore e dell'Ente in parti uguali ai sensi dell'art. 8 della Legge 392/78.

Articolo 14. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.

Articolo 15. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere approvata, se non mediante atto scritto.

Articolo 16. Il conduttore autorizza l'Ente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (L. 31 dicembre 1996 n. 675 e Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)).

Articolo 17. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

II LOCATORE

IL CONDUTTORE